

Repertorio n. 355

Raccolta n. 258

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"ASSOCIAZIONE DONATORI AZIENDALI SANGUE di Parma e Provincia"**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

Questo giorno diciotto maggio dell'anno duemiladiciannove;

18.05.2019

In Parma, Via Testi n. 4/a, alle ore 10,35 si è riunita l'assemblea straordinaria della "**ASSOCIAZIONE DONATORI AZIENDALI SANGUE di Parma e Provincia**" (in breve "ADAS FIDAS"), con sede in Parma, Via Testi n. 4/a, codice fiscale 80012570349, iscritta al Registro regionale (regione Emilia Romagna) delle Organizzazioni di Volontariato al n. 26 (atto d'iscrizione n. 1023 del 21 febbraio 1996), associazione avente personalità giuridica in forza di atto di riconoscimento DPR 1039 del 9 aprile 1974.

Allegati n.: 2

Assume la presidenza dell'assemblea su designazione dei presenti la signora:

- SELETTI INES, nata a Samarate (VA) il giorno 14 aprile 1970, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione.

Io sottoscritto dottor GUIDO TRASATTI, Notaio in Parma, iscritto al Collegio Notarile di Parma, mi sono recato ove sopra onde assistere, elevandone verbale, all'Assemblea dei soci della detta Associazione.

Detta comparente, dell'identità personale della quale io Notaio sono certo, dopo avere fatto constare:

- che l'Assemblea è stata convocata per questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione con avviso in data 2 maggio 2019;
- che sono presenti in proprio e per deleghe conservate agli atti dell'Associazione n. dodici soci così come risulta dal foglio delle presenze che il Presidente mi consegna e si allega al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti i Consiglieri risultanti dal foglio presenze sopra allegato al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale;
- che del Collegio dei Revisori dei Conti, regolarmente invitato, non è presente alcun componente;
- che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere ampiamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno;

**DICHIARA**

pertanto l'odierna Assemblea validamente costituita (anche alla luce dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017) ed idonea a deliberare sul seguente



**ORDINE DEL GIORNO**

1. Discussione ed approvazione del nuovo statuto redatto in base al decreto legislativo 03/07/2017 n. 117.

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale espone dettagliatamente all'assemblea i motivi che hanno reso opportuna l'odierna assemblea e le proposte deliberazioni, al fine di modificare lo statuto di "ADAS-FIDAS" per ottemperare al comma 6 dell'art 101 del D.Lgs. 117/2017, il quale decreto legislativo ha istituito il nuovo Codice del Terzo Settore.

A tal riguardo il Presidente rileva che l'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, in ottica di favorire l'adeguamento alla nuova normativa introdotta, stabilisce che le Associazioni e gli altri enti interessati "*possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria*".

Agenzia Entrate  
di PARMA  
Registrato  
il 27/05/2019  
n. 7690  
Serie 1T

Il Presidente dichiara che le modifiche che verranno sottoposte all'Assemblea saranno circoscritte a quelle che il D.Lgs. 117/2017 (in seguito per brevità "CTS") prevede che siano espressamente inserite negli statuti delle Associazioni di Volontariato.

Il Presidente precisa che si tratta sostanzialmente dell'inserimento di puntuali specifiche, di cui di seguito segnala le più significative:

- ai sensi dell'art. 32 del CTS, la denominazione verrà modificata in "FIDAS PARMA ODV";
- ai sensi degli artt. 5 e 6 del CTS, vengono specificate le attività di interesse generale con la previsione che eventuali attività diverse devono avere le caratteristiche della accessorialità e sussidiarietà;
- ai sensi dell'art. 8 del CTS, viene specificato il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili, avanzi di gestione, fondi e riserve;
- ai sensi degli artt. 13 e 14 del CTS, viene disciplinata la redazione, l'approvazione e le formalità relative al bilancio d'esercizio;
- ai sensi dell'art. 23 del CTS, viene disciplinata l'ammissione di nuovi soci;
- ai sensi dell'art. 25 del CTS, sono state introdotte ulteriori competenze dell'assemblea che il CTS qualifica come competenze inderogabili.

Il Presidente procede quindi ad illustrare e leggere ai presenti le modifiche proposte allo statuto, bozza del quale è già stata prima d'ora portata a loro conoscenza. Dichiara infine il Presidente che le proposte modifiche allo statuto consentiranno, una volta che sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'iscrizione nello stesso.

Dopo breve ma esaustiva discussione, essendo stata la presente operazione prima d'ora illustrata,

#### **L'ASSEMBLEA**

dopo aver approvato la relazione del Presidente e preso atto del parere favorevole espresso dall'Organo Amministrativo in merito alla legittimità delle proposte deliberate;

con voto espresso per alzata di mano

#### **ALLA UNANIMITA' DELIBERA**

**= 1 =**

Di modificare il testo dello Statuto, così come sopra illustrato e letto dal Presidente, adeguandone il contenuto alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

#### **= 2 - STATUTO AGGIORNATO =**

Il testo integrale dello Statuto Sociale contenente le modifiche derivanti dalla precedente delibera mi viene consegnato dal Presidente e viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" a formarne parte integrante e sostanziale.

**= 3 - VARIE =**

L'Assemblea infine delibera di conferire al Legale rappresentante dell'Associazione tutti i necessari poteri affinché possa apportare al presente verbale ed all'allegato Statuto tutte quelle integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per ottenere l'iscrizione nel competente Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato nonché per compiere ogni altro eventuale atto e/o formalità necessaria presso i competenti Uffici e Registri.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11,20.

La comparente (con il consenso dell'assemblea) mi dispensa espressamente dal dare lettura degli allegati.

Spese di quest'atto a carico dell'Associazione.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art.13 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), le parti contraenti prendono atto che il sottoscritto notaio è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel contratto (e nella sua documentazione preparatoria); esse altresì acconsentono al "trattamento" dei dati stessi, anche qualora si tratti di "dati sensibili", da parte del "titolare del trattamento" e dei suoi "incaricati", mediante strumenti, compresi quelli informatici, idonei alla loro gestione e archiviazione, sia al fine del compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto, sia al fine di soddisfare esigenze organizzative dello studio notarile; le parti contraenti pure autorizzano il "trattamento" dei dati predetti da parte di soggetti terzi, incaricati dal "titolare del trattamento", che siano preposti alla tenuta e alla gestione delle banche dati contenenti i Registri Immobiliari, gli Archivi Catastali, il Registro delle Imprese e ogni altro Pubblico Registro, o che comunque siano preposti a qualsiasi Ufficio ove debbano svolgersi adempimenti dipendenti dalla stipula del contratto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto mia cura ed in parte scritto di mia mano su sei facciate di due fogli, è stato sottoscritto unitamente agli allegati dalla comparente e da me Notaio previa lettura da me datane alla comparente stessa che lo approva.


Le sottoscrizioni vengono apposte alle ore undici e minuti ventuno.

Firmati nell'originale:

Ines Seletti

Guido Trasatti Notaio





ASSEMBLEA GENERALE 2019

ADAS X LA VITA	1) <i>Antonio...</i>
	2) <i>Antonio...</i>
	3) <i>Antonio...</i>
ALBERTELLI NEWTON	1) <i>Cher...</i>
	2)
	3)
BARILLA	1)
	2)
	3)
BORMIOLI LUIGI	1) <i>Car...</i>
	2)
	3)
BORMIOLI ROCCO	1) <i>M...</i>
	2) <i>D...</i>
	3) <i>D...</i>
CEDACRI	1) <i>F...</i>
	2) <i>A...</i>
	3)
CERVE	1) <i>Cher...</i> per delega
	2)
	3)
CHIESI	1) per delega <i>F...</i>
	2)
	3)
DAVINES	1)
	2)
	3)
INTESA SAN PAOLO	1) <i>Pub Int</i>
	2)
	3)
INTERCRAL	1) <i>A...</i> per delega
	2)
	3)

*F...*



*Armando...*



**STATUTO**  
**FIDAS PARMA ODV**

**Articolo 1**  
**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE**

E' costituita ai sensi del decreto legislativo 03/07/2017 n.117 l'associazione di volontariato denominata "FIDAS PARMA ODV", con sede in Parma, federata FIDAS. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e la relativa delibera è assunta dall'assemblea ordinaria. L'associazione non ha fine di lucro ed è apolitica, apartitica, asindacale ed aconfessionale e svolge solo attività di carattere sociale. FIDAS PARMA ODV ed i singoli Gruppi Associati non devono in alcun modo aderire a manifestazioni politiche e sindacali di alcun genere. Gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

**Articolo 2**  
**OGGETTO SOCIALE - DURATA**

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- a) Propagandare il principio altamente umanitario dell'offerta libera, gratuita ed anonima della donazione del sangue e divulgare i criteri informativi della pratica trasfusionale;
- b) Promuovere iniziative per valorizzare e tutelare i Gruppi Donatori Associati nei confronti di Enti, Aziende sanitarie e Privati;
- c) Stabilire rapporti di mutuo soccorso a far sorgere vincoli di solidarietà umana fra gli associati.

Le attività di cui ai commi precedenti sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, in ogni caso nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

La durata dell'Associazione è illimitata.



### **Articolo 3 ADESIONE**

Possono aderire a FIDAS PARMA ODV le associazioni di donatori di sangue di Parma, della Provincia, e Province Emiliane limitrofe, dotate di autonomia, istituite con ordinamento democratico e conforme alle norme del presente statuto. Le Associazioni aderenti mantengono i propri Statuti e Regolamenti e la propria autonomia patrimoniale, amministrativa e gestionale.

### **Articolo 4 PATRIMONIO**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) contributi dei soci e di privati;
- 2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) entrate patrimoniali;
- 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni e servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
- 6) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi dei soci sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### **Articolo 5 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di maggio successivo alla chiusura dell'anno finanziario. In ogni caso l'approvazione del bilancio deve avvenire in tempo utile da consentire il deposito entro il termine di cui all'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Il bilancio approvato è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi



dell'art. 6 del D. Lgs. N.117/2017.

## **Articolo 6 SOCI**

L' ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, la deliberazione è comunicata all' interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull' istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualità di Socio si perde per scioglimento del Gruppo, dimissioni o indegnità nonché per variazioni ai singoli Statuti di Gruppi associati che vengono modificati con parti incompatibili col presente Statuto. La indegnità e la incompatibilità verranno sancite con decisione motivata dall' Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Ogni socio ha diritto:

- a) di partecipare, tramite proprio rappresentante o delegato, a parità di diritti con tutti gli altri iscritti, con piena libertà di espressione, alla formazione della linea politica e delle deliberazioni dell'associazione, attraverso l'organo assembleare;
- b) di contribuire attraverso i propri associati, direttamente, gratuitamente e spontaneamente, alle attività svolte dalla associazione;
- c) di essere eleggibile a cariche direttive, nella persona di un proprio rappresentante o delegato;
- d) di esaminare i libri sociali previa formale richiesta all'Organo direttivo o comunque competente.


## **Articolo 7 ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo Provinciale
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) Il Collegio dei Probiviri
- f) Il Coordinamento Giovani

## **Articolo 8 L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci è costituita dal legale rappresentante di ogni Gruppo associato più due delegati ciascuno. Ogni gruppo associato potrà partecipare all'assemblea sin dal momento dell'iscrizione all'associazione. I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Gruppo, contenente l'ordine del giorno, almeno



quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea ordinaria può essere convocata, con richiesta scritta e firmata dal legale rappresentante del Gruppo, dalla maggioranza semplice dei Soci. L'assemblea può riunirsi anche in seduta straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo Provinciale o per richiesta motivata dei due terzi dei Soci. L'Assemblea dei soci elegge i Revisori dei Conti e i Probiviri. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario. L'Assemblea deve essere convocata in Parma in un luogo scelto da chi convoca, anche fuori della sede sociale. E' possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 2) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) approva il bilancio;
- 4) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) delibera sull'esclusione degli associati;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 7) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'associazione.

La seconda convocazione, nel caso di Assemblea ordinaria, non deve essere stabilita nello stesso giorno nel quale è prevista la prima assemblea. Nel caso essa non sia già stabilita all'atto della convocazione della prima assemblea, dovranno essere rispettati i tempi ed i modi di preavviso sopra stabiliti.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Articolo 9**  
**NOMINA IN ASSEMBLEA**

L'Assemblea nomina il Presidente della seduta, un Vice Presidente e un Segretario su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo.

**Articolo 10**  
**CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE**

Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da un numero di Consiglieri pari al numero dei Gruppi associati che vengono nominati dall'assemblea tra le persone indicate dagli enti associati.

Il Consiglio Direttivo Provinciale nomina il Presidente Provinciale che resterà in carica per 3 anni e può essere rieletto, il quale propone al Consiglio Direttivo Provinciale per la ratifica:

- a) Almeno un Vice Presidente per un massimo di due.
- b) Il Segretario generale.
- c) Il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo Provinciale ha il compito di:

- a) Dare pratica attuazione alle delibere dell'Assemblea.
- b) Coordinare i rapporti tra i Gruppi associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno quattro dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

**Articolo 11**  
**IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e tutela l'osservanza dello Statuto e del Regolamento. In particolare:

- a) Rappresenta l'Associazione e ne ha la firma, che può delegare.
- b) Provvede all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo Provinciale ed ha la gestione ordinaria.
- c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Provinciale determinando l'ordine del giorno.
- d) Adotta, in caso di necessità, delibere d'urgenza che pone all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo Provinciale per la ratifica.
- e) Redige la relazione morale da presentare all'Assemblea.
- f) Designa il Vice Presidente destinato a sostituirlo in caso di impedimento.



**Articolo 12**  
**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Qualora ne ricorra l'obbligatorietà ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora voluto dagli associati, l'assemblea nomina un organo di controllo al quale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può essere affidata la revisione legale dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da:

- a) 3 membri effettivi
- b) 2 membri supplenti

I Revisori dei conti hanno mandato triennale e possono essere rieletti, e decadono alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo Provinciale e allo scioglimento anticipato dello stesso. I membri effettivi eleggono fra loro il presidente del collegio. I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare l'amministrazione dell'Associazione. Su invito del Presidente Provinciale partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale con parere consultivo.

**Articolo 13**  
**IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri è composto da:

- a) 3 membri effettivi
- b) 2 membri supplenti

I Probiviri restano in carica tre anni, possono essere rieletti, decadono alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo Provinciale ed allo scioglimento anticipato dello stesso. Possono ricorrere al Collegio dei Probiviri gli organi dell'Associazione ed i singoli Soci. Il giudizio del Collegio dei Probiviri è definitivo.

**Articolo 14**  
**COORDINAMENTO GIOVANI**

La composizione, il funzionamento, i diritti, i doveri e i compiti del Coordinamento Giovani dovranno essere disciplinati dal Regolamento che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

**Articolo 15**  
**SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea convocata in seduta straordinaria. La deliberazione è valida con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti espressi dagli associati. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.

L'associazione in caso di estinzione o scioglimento, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all' articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità identiche o analoghe.

**Articolo 16**  
**RINVIO**


Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmati nell'originale:

Ines Seletti

Guido Trasatti Notaio





**Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.**

**Parma, 27 maggio 2019**



